



27 FEB 2012

li

Prot. n.

A TUTTE LE IMPRESE
AI CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

Circolare n°1/2012

Oggetto:

Ritenuta fiscale sul contributo Cassa Edile anno 2011.

Com'è noto, in base alle disposizioni contenute nell'art.3 del D.Lgs.314/97, la contribuzione ex art. 37 del c.c.n.l. a carico del datore di lavoro e del lavoratore a favore della Cassa Edile va assoggettata a ritenuta fiscale.

Ciò premesso, questa Cassa ha provveduto alla suddivisione, sulla base dei risultati di bilancio, del contributo dovuto dai datori di lavoro in base all'art.37 del c.c.n.l in vigore, **individuando quello utilizzato per prestazioni di carattere assistenziale sociale nella misura dell' 0,81%, precisando che a partire dal periodo di paga di gennaio 2012 saranno sottoposte a ritenuta fiscale anche le prestazioni sanitarie**

Questo importo percentuale dovrà essere utilizzato dalle Imprese per il calcolo del conguaglio fiscale da operare sulle retribuzioni dei propri dipendenti **relativamente all'anno 2011.**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Sergio Carola)

